



Protocollo: 6011/RU

Rif:

Allegati : 1

Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
Interprovinciale
Loro Sedi

Roma, 16 gennaio 2019

OGGETTO: Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea – possibili ripercussioni doganali di un recesso senza accordo – cd *hard brexit*

Come noto, la decisione del Regno Unito di uscire dall'UE comporta, a partire già dal 30 marzo p.v., un cambiamento delle regole che disciplinano i rapporti con l'Unione Europea

In particolare, con riguardo all'aspetto doganale, qualora il governo anglosassone non sottoscriva – **cd *hard brexit*** - l'intesa raggiunta con la UE sulla bozza di accordo di recesso – che tra l'altro detta regole anche per la disciplina dell'eventuale periodo transitorio (30 marzo 2019 - 31 dicembre 2020) – l'entrata e l'uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative ai paesi terzi, dettate dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013¹, in vigore dal 1° maggio 2016, e che rappresenta la cornice normativa e procedurale, anche in termini di vigilanza e controllo doganale; ciò in luogo delle attuali dichiarazioni INTRA e cessioni intracomunitarie non imponibili, di cui alle disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del Decreto Legge 30.8.1993, n.331 convertito, con modificazioni, con Legge 29.10.1993, n.427 - applicative dei

¹ E regolamenti applicativi, istitutivo del nuovo Codice Doganale dell'Unione.

principi di libera circolazione dei beni previste dalle disposizioni unionali in materia di fiscalità indiretta.

Qualora non si raggiunga alcun diverso accordo (“*no deal*”), cd.*hard brexit*:

- all’atto dell’introduzione delle merci in territorio UE dovranno essere applicati i dazi “paesi terzi” - senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)² -, le accise in dogana, qualora dovute, e l’IVA all’importazione – di cui al Titolo Quinto del D.P.R. n.633/1972, ed in particolare, agli articoli da 67 a 70;
- verranno meno tutte le procedure, agevolazioni, autorizzazioni accordate/rilasciate a soggetti anglosassoni;
- tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della UE che vorranno effettuare scambi commerciali con il Regno Unito nell’ambito delle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, dovranno acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale.

Tanto premesso, e senza alcuna pretesa di esaustività, considerato che la materia è in costante evoluzione e soggetta a continue modifiche sul piano politico, normativo e procedurale, e che si dovrà anche tener conto della regolamentazione doganale stabilita dal Regno Unito a seguito del recesso dall’UE³, al fine di poter affrontare al meglio l’eventuale emergenza connessa ad uno scenario “*no deal*” - *hard brexit* - si riportano, a seguire, alcune informazioni utili per minimizzare, sempre **nell’eventualità di una *hard brexit***, la gestione dei rischi e garantire le entrate nazionali ed unionali:

- **Identificazione e classificazione delle merci:** alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,

² Non potranno, infatti, essere applicati nei confronti del Regno Unito i regimi preferenziali concordati dall’UE con paesi, o gruppo di paesi, terzi.

³ Reperibile al sito http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf

di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale. Per quanto riguarda le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti), i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
- l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un numero EORI nel Regno Unito.

Gli uffici Doganali, oltre a non poter accettare le ITV per le due fattispecie, verificheranno che nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non venga riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità inglesi.

Relativamente, poi, alla gestione dei **contingenti tariffari**, i Servizi della Commissione stanno valutando l'opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell'uscita del Regno Unito.

- **Origine preferenziale delle merci:** in mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito le merci non potranno avere alcuna origine preferenziale. In caso di *hard brexit* le merci dunque saranno assoggettate al dazio pieno e non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Le merci UE dirette nel Regno Unito non dovranno essere accompagnate né da EUR 1 né da una dichiarazione su fattura. Per le stesse ragioni, le figure di esportatore autorizzato o di esportatore registrato verso il Regno Unito non esisteranno, in mancanza di un accordo che le preveda.

Un'ulteriore conseguenza riguarderà la permanenza del carattere originario delle merci nell'ambito degli accordi tra la UE e Paesi terzi, laddove ai prodotti sia stata riconosciuta l'origine preferenziale UE in quanto realizzati con materiali aventi origine UK o in virtù delle lavorazioni ivi effettuate. Dalla data del recesso, i regimi commerciali preferenziali concordati dall'Unione con Paesi terzi, nell'ambito della politica commerciale comune e delle dogane, non saranno più applicabili al Regno Unito, conseguentemente le merci originarie del Regno Unito incorporate in merci esportate dall'Unione verso Paesi terzi non

costituiranno più “contenuto di origine UE”, ai fini della normativa commerciale comune dell’Unione.

In relazione alle Informazioni Vincolanti sull’Origine (IVO), si fa riserva di comunicare gli orientamenti che la Commissione Europea formulerà in merito alla validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici e nelle quali si fa riferimento a utilizzo di materiali originari del Regno Unito.

- **Autorizzazioni doganali:** le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) e le altre autorizzazioni rilasciate a fini di semplificazioni doganali dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione, così come non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti britannici, qualora una delle condizione previste dal Codice Doganale dell’Unione sia lo stabilimento nel territorio doganale della UE⁴. A tal fine, gli Uffici delle dogane avranno cura di verificare, fin da ora, le procedure/autorizzazioni/agevolazioni⁵ che non potranno più essere operative a seguito della inapplicabilità a soggetti anglosassoni, dal superamento della mezzanotte del 29 marzo 2019, del sopra citato Codice Doganale dell’Unione - connessi regolamenti applicativi e prassi di riferimento⁶.

- **AEO:** gli operatori economici autorizzati AEO continueranno a beneficiare dei relativi trattamenti favorevoli in tutto il territorio della UE, secondo quanto previsto dal programma unionale. Le autorizzazioni AEO rilasciate dal Regno Unito cesseranno di avere efficacia nel territorio UE, con il conseguente venir meno delle agevolazioni richieste, in accordo al Codice Doganale unionale (es. riduzione della garanzia globale per i debiti sorti – art. 95 del CDU). Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, le reciproche modalità di trattamento favorevole

⁴ Ad esempio garanzie globali rilasciate a operatori del Regno Unito in qualità di titolari della procedura/regime garantito o di terzi.

⁵ Quali ad esempio, titolarità di AEO e connesse agevolazioni, qualifica di esportatore autorizzato e/o registrato al sistema REX, autorizzazioni alla garanzia globale.

⁶ Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 e Circolare 1/D del 30.01.2018.

degli AEO europei e degli AEO britannici potranno essere stabilite solo siglando un accordo specifico di mutuo riconoscimento (MRA) degli operatori economici autorizzati (AEO) tra le parti interessate (UE e UK).

- **Transito:** l'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC⁷; pertanto a decorrere dal 1 aprile 2019 lo stesso diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune. Gli uffici dovranno fare attenzione alle giornate del 30 e 31 marzo, in cui non saranno applicabili né la Convenzione in parola né il transito unionale.
- **Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale:** a partire dal 30 marzo 2019, non sarà più possibile presentare domande di intervento unionali (c.d. AFA) al competente servizio dell'Amministrazione doganale del Regno Unito. Le domande di intervento unionali, presentate in un altro Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri in cui è stata chiesta la tutela, con esclusione del Regno Unito. Le decisioni di accoglimento della tutela doganale emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Paesi dell'UE mentre le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tutti gli Stati membri della UE e non nel Regno Unito. L'Agenzia ha emanato un apposito comunicato nel quale sono state riportate le informazioni fornite dalla Commissione Europea www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione.
- **Viaggiatori:** coloro che si spostano dall'Unione al Regno Unito e viceversa non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), che di fatto rinvia la disciplina relativa

⁷ Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 2/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 1/2018 del Comitato Congiunto UE-PTC, del 4 dicembre 2018, riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori alle disposizioni nazionali adottate con il D.M. n. 32/2009, nel dettaglio: 300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni (cfr. anche circolare esplicativa n.14/D del 11/06/2009, disponibile sul sito web, "Dogane - In un click – Atti amministrativi generali - Circolari - Anno 2009" – link).

Al turista, invece, che dall'Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale fattispecie appare opportuno che gli Uffici rammentino a tutti gli utenti l'uso del sistema informatico, denominato OTELLO (dal 1 settembre 2018 operativo su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha digitalizzato il processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territorio UE.

- **Polizze rilasciate da garanti (società assicurative/banche) del Regno Unito:** venendo meno, in caso di “*no deal*”, l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi (articoli 56 e seguenti del TFUE) nei confronti di enti garanti britannici, gli Uffici delle dogane debbono verificare la permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo da parte dell'IVASS o dell'istituto bancario da parte di banca d'Italia⁸. Diversamente, non appena si avrà certezza dell'*hard brexit*, dovrà essere attivata, nei limiti temporali previsti dalle norme, la procedura per la revoca dall'approvazione del fideiussore⁹ e chiesta la presentazione di una nuova polizza, necessaria per il funzionamento del corrispondente regime/procedura doganale garantita; l'assenza di garanzia determinerebbe infatti l'impossibilità per l'operatore di proseguire nello svolgimento delle connesse attività.

Si allega, ad ogni buon fine, la lettera inviata dall'IVASS a tutte le imprese con sede nel Regno Unito che operano in Italia in libera prestazione di servizi e/o in regime di stabilimento.

⁸ Al riguardo la scrivente sta avviando un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario qualora pur se di origine anglosassone abbia spostato la propria sede nella UE.

⁹ In tal caso si applica l'art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “la revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”

- **Polizze e autorizzazioni a garanzia di operazioni di transito unionale/comune:** in caso di *hard brexit*, pur modificandosi la natura del transito - transito comune anziché transito unionale – nessun intervento dovrà essere effettuato sulle corrispondenti polizze, fatta salva la verifica del fideiussore nei termini sopra specificati nonché dell'esplicita elezione di domicilio dello stesso presso UK. Relativamente invece alle autorizzazioni CGU, verranno date disposizioni non appena perverranno - gli aggiornamenti del sistema *CDMS*.

Al fine di poter efficacemente far fronte alle esigenze che deriveranno dall'eventuale *hard brexit* si ritiene, inoltre, utile **prevedere la costituzione di apposite *Task Force* specializzate**, sia con funzioni di raccordo, analisi e risoluzione delle eventuali problematiche operative, sia di intervento, per far fronte ad eventuali picchi di attività presso le strutture maggiormente coinvolte.

Si evidenzia, poi, che al fine di poter agevolare l'attività di nuovi soggetti economici, privi della dovuta esperienza e pratica doganale per l'import ed export - in quanto operatori dediti agli scambi intracomunitari di beni e/o appositamente costituiti per far fronte alle conseguenze dell'*hard brexit* - la Commissione Europea ha già da tempo messo in evidenza l'importanza di una adeguata preparazione a tale evento, in particolare attraverso una accurata conoscenza delle competenze necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni doganali ed alla tenuta di una contabilità ai fini doganali, idonea a supportare le operazioni doganali poste in essere ed ha reso fruibili tutte le connesse informazioni sui siti web:

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso del Regno Unito dalla UE;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale;
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/> per gli aspetti relativi al commercio estero.

Come noto, inoltre, questa Agenzia - in aggiunta al già attivo servizio di URP telematico di cui al link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>, nell'ambito dell'attività informativa attivata sul sito internet, volta

ad agevolare gli operatori economici nell'affrontare l'eventualità di *hard brexit*, oltre a creare un apposito link - <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit> - in cui sono riportate le informazioni relative ad operazioni doganali interessate dalla *brexit* ha fornito gli indirizzi di tutti gli Uffici delle Dogane indicandoli quali referenti per la presentazione di eventuali circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio doganale nazionale.

Al fine di agevolare l'attività divulgativa e informativa degli Uffici doganali si allegano schede tematiche da esporre negli appositi spazi a tal fine predisposti.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni conseguenti all'evolversi degli eventi, vorranno le Direzioni territoriali in indirizzo segnalare eventuali problematiche dovessero insorgere in questa fase propedeutica all'eventuale *hard brexit*, *****

Il Direttore Centrale *ad interim*
Roberta De Robertis
Firmato digitalmente